

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2333 Anno 2021  
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA  
Relatore: DE FELICE ALFONSINA  
Data pubblicazione: 02/02/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 17843-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,  
rappresentato e difeso dagli avvocati

- *ricorrente* -

*contro*

, elettivamente domiciliata in  
ROMA, , presso lo studio dell'avvocato  
MANNI che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G. 17843/2019

**RILEVATO CHE:**

la Corte d'appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha accolto la domanda con cui \_\_\_\_\_ aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8 d. lgs. n.503/1992, senza la dilazione delle finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78/2010;

la Corte territoriale, pur consapevole dell'orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 29191 del 2018, ha ritenuto di confermare il proprio contrario orientamento, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l'applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili;

avverso la sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito con controricorso da \_\_\_\_\_

**CONSIDERATO CHE:**

con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'I.N.P.S. afferma la violazione dell'art. 12 d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010, propugnando un'interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche il regime della pensione anticipata per gli invalidi;

il motivo è fondato;

alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (*ex plurimis*, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);

questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata la decorrenza della pensione di invalidità in capo a [redacted] a far data dal 1 febbraio 2015;

non si provvede sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. allegata al controricorso;

in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara la decorrenza del diritto alla pensione d'invalidità in capo a [redacted] dall'1 febbraio 2015.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 21 ottobre 2020